



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile Nrg. **13658/2021** promossa da:

Conserf Srls (P.Iva. 15374991006), in qualità di rappresentante sostanziale di **A*******
L*****, elettivamente domiciliata in Torino, c.so Re Umberto n. 96, presso lo studio dell'avv.
Luigi Riccio (luigiriccio@pec.ordineavvocatitorino.it), che la rappresenta e difende per delega
in atti;

attrice;

contro

Intesa Sanpaolo Spa (Cf. 00799960158), elettivamente domiciliata in Torino, via
Palmieri n. 36, presso lo studio dell'avv. *****
(*****.it), che la rappresenta e difende per delega in atti;

convenuta;

Oggetto: contratti bancari - usura.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Attrice: "... *IN VIA PRELIMINARE*

➤ *per tutti i motivi di cui in narrativa ACCERTARE e DICHIARARE che le quietanza di pagamento rilasciate dal signor ***** a Intesa Sanpaolo spa, contengono unicamente la dichiarazione di esautività dell'ottenuto rimborso degli oneri contrattuali ex art.125 sexies TUB e non ha contenuto transattivo.*

➤ *Qualora la suddetta dichiarazione fosse invece ritenuta dal Tribunale espressione della volontà transattiva dell'accipiens di rinunciare a qualsivoglia ulteriore pretesa e quindi*



anche alla contestazione dell'usurarietà del contratto, ACCERTARE e DICHIARARE, in via concorrente o alternativa, la nullità della transazione o della clausola transattiva, per illiceità della causa ex art. 1418 co n.1 e co. n.2 C.C. e art.1972, co n.1,c.c. e/o, in via subordinata o alternativa l'annullamento della medesima ex art. 1972 co. 2 c.c.; e/o la nullità per indeterminatezza del contenuto ex art. 1418 c.c. e/o la nullità per mancanza di causa, in relazione al requisito della reciprocità delle concessioni, ex art. 1418 e 1325 c.c., e/o la nullità della transazione o della clausola transattiva ai sensi degli artt. 33 e 143 e del Codice del Consumo.

IN VIA ISTRUTTORIA

AMMETTERE CTU econometrica sul contratto di finanziamento prodotto, formulando all'ausiliario il seguente quesito:

- Accerti il c.t.u. se il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio sottoscritto tra le parti rispetti la normativa antiusura (Legge 108 del 1996), ed in particolare se il TEG sia superiore al tasso soglia alla data di sottoscrizione del contratto. Nel calcolo del TEG venga utilizzata la formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione del finanziamento, considerando tra le spese anche le polizze assicurative rischio vita, perdita di stipendio e infortuni funzionalmente collegate all'operazione creditizia.

- Determini il c.t.u. l'importo degli interessi pagati dall'esponente, nonché l'importo di ogni ulteriore spesa, commissione ed onere connesso all'erogazione del mutuo, ad eccezione delle imposte e tasse.

NEL MERITO:

ACCERTATO che relativamente al finanziamento per cui è causa, gli interessi pattuiti, per le ragioni di cui agli atti, superano il tasso soglia di cui alla legge 108/96;

DICHIARARE nulle ex art. 1815 C.C. le clausole afferenti alla pattuizione degli interessi del finanziamento e degli altri ulteriori oneri; DICHIARARE conseguentemente che nessuna somma è dovuta dal ricorrente a titolo di interessi e di altri oneri economici connessi all'erogazione del finanziamento per cui è causa.

*DICHIARARE tenuta e CONDANNARE la convenuta al pagamento a favore di CONSERF srls, giusto mandato di rappresentanza sostanziale e all'incasso del signor ***** , come rappresentato, di quanto corrisposto dallo stesso a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e assicurativi ed ogni altro eventuale onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione soltanto delle somme percepite per rimborso del*



capitale mutuato e così in totale euro 12.216,24 o veriora somma meglio vista dal Tribunale, con interessi e rivalutazione

CONDANNARE controparte al pagamento delle spese di lite, ovvero onorari, spese generali al 15%, esposti, iva e cpa

CONDANNARE controparte al pagamento, a favore di Conserf srls, del costo della perizia econometrica a titolo di risarcimento danni per euro 1.220,00 e al rimborso dei costi relativi alla C.T.U. e di C.T.P.”.

Convenuta: *“... in via pregiudiziale: accertare e dichiarare che la domanda proposta dall'attore afferisce a materia (rapporti bancari e finanziari) che il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, art.5 comma 1 bis qualifica come da sottoporsi a tentativo obbligatorio di mediazione e, dato atto che il tentativo esperito non è valido in quanto la parte istante non si è presentata, dichiarare la domanda improcedibile;*

*in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità del mandato processuale e sostanziale rilasciato dal sig. ***** a Conserf s.r.l. e per l'effetto dichiarare la carenza di legittimazione processuale della Conserf srl;*

in via preliminare subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale accerti la legittimazione di Conserf s.r.l. a stare in giudizio, ne accerti la carenza di interesse ad agire per essere intervenuta transazione sui diritti oggetto del presente giudizio;

in via principale: respingere integralmente la domanda attorea per le ragioni tutte esposte in atti;

*in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenesse fondata anche solo parzialmente la domanda restitutoria avversaria, dare atto che la Banca ha già riconosciuto e corrisposto al sig. ***** le somme di cui alle scritture transattive prodotte sub 3 e 4ed in conseguenza detrarre dette somme dall'eventuale condanna;*

con vittoria di spese ed onorari, 15% T.F., IVA e CPA.”

MOTIVAZIONE

1. La domanda proposta da A***** L***** , rappresentato dalla Conserf Srls (cfr. doc. 1 fasc. att.), ha ad oggetto la condanna dell'Intesa Sanpaolo Spa al pagamento della somma di € 12.216,24 (oltre interessi e rivalutazione), ai sensi dell'art. 1815 c. 2 Cc, previo accertamento dell'usurarietà originaria del finanziamento del 3/01/2006 (cfr. doc. 2 fasc. att.) - estinto anticipatamente il 31/10/2011 (cfr. doc. 3 fasc. att.)-, derivante dal superamento del



tasso soglia (pari al 16,74% nel trimestre dal 1/01/2006 al 31/03/2006 - cfr. doc. 5 fasc. att.) da parte del Teg (tasso effettivo globale), il quale, calcolato includendovi i costi della polizza assicurativa credit protection insurance, è pari al 18,54% (cfr. doc. 4 fasc. att.), a fronte di un Teg indicato in contratto, senza inclusione dei costi assicurativi, pari al 13,530% (cfr. doc. 2 fasc. att.).

Costituendosi in giudizio, l'Intesa Sanpaolo Spa ha preliminarmente eccepito:

- l'improcedibilità della domanda con riferimento alle modalità di svolgimento della mediazione (stante la mancata partecipazione del legale rappresentante della Conserf Srls ovvero di un suo rappresentante dotato di specifica procura);

- il difetto di legittimazione processuale della Conserf Srls (avendo A**** L***** conferito alla Conserf Srls un mandato nullo per carenza di forma scritta ad substantiam e per mancanza di conferimento della rappresentanza sostanziale del rapporto dedotto in giudizio);

- la carenza di interesse ad agire della parte attrice, essendo intervenuta sul contratto dedotto in giudizio una transazione tombale (cfr. doc. 2, 3 fasc. conv.).

Nel merito, la convenuta ha contestato l'esistenza dell'usura, sostenendo che il Teg sarebbe stato correttamente determinato nel contratto (nella misura del 13,530% %, inferiore al tasso soglia del 16,74%), in base alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia (le quali, all'epoca della sottoscrizione del finanziamento di cui è causa, escludevano il premio assicurativo nei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio dal calcolo del Tegm) e tenuto conto del tenore dell'art. 644 Cp e della sua interpretazione sistematica. Inoltre, la convenuta ha contestato la *"disomogeneità di valori utilizzati per la quantificazione del tasso soglia e del TEG contrattuale"* (cfr. ric. p. 22) ed ha osservato che, in ogni caso, l'art. 1815 c. 2 Cc *"prevede solo che in caso di usura non sono dovuti interessi (non altri costi) e l'art. 2033 c.c. ... prevede il diritto di ripetere ciò che è stato pagato ... nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento e la Banca non ha ricevuto il premio assicurativo"* (cfr. comp. risp. p. 31).

In sede di prima udienza (1/12/2021), parte attrice ha replicato alle eccezioni sollevate dall'Intesa Sanpaolo Spa; in particolare:

- con riferimento all'eccezione di improcedibilità (per irregolarità del procedimento di mediazione), ha prodotto la *"procura per la procedura di mediazione"* (cfr. doc. 8 fasc. att.);

- con riferimento all'eccezione di carenza di interesse ad agire (per intervenuta transazione), ha eccepito la nullità della transazione (sotto diversi profili meglio esplicitati nella memoria att. ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc) e, in subordine, l'annullabilità ex art. 1972 c. 2 Cc.



All'esito della prima udienza, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha disposto il mutamento del rito sommario in rito ordinario.

Con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 Cpc, la Conserf Srls ha prodotto la mail con la quale ha inoltrato all'organismo di mediazione il "*conferimento procura generale/speciale ad negotia e rappresentanza volontaria processuale*" sottoscritto da A***** L***** (cfr. allegato di cui al doc. 9 bis fasc. att., p. 15-18).

All'udienza del 16/11/2022, il Giudice istruttore (dr. Guglielmo Rende) ha ritenuto la causa matura per la decisione e fissato udienza di precisazione delle conclusioni.

In data 10/01/2023, la causa è stata assegnata alla scrivente Giudice.

All'udienza del 20/09/2023, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti di un termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 Cpc.

2. Rispetto alla preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per irregolarità del procedimento di mediazione, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2473/2019, ha affermato il principio secondo cui, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs 28/2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, fermo restando che le parti possono farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste, purché dotato di apposita procura sostanziale, non essendo all'uopo sufficiente la procura alle liti autenticata dal difensore in quanto il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

Nel caso di specie, parte attrice ha depositato la procura del 16/04/2021, conferita dalla Conserf Srls all'avv. Luigi Riccio "*per la procedura di mediazione*"; in tale procura, viene fatto riferimento al rapporto contrattuale di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritto da Antonio Laganà e, con specifico riferimento al procedimento di mediazione, viene conferito "*ogni più ampio potere*" rispetto alla posizione in oggetto (cfr. doc. 8 fasc. att.).

In forza di tale specifico mandato del 16/04/2021, che assume anche una valenza sostanziale, l'avv. Luigi Riccio ha partecipato all'incontro di mediazione del 1/06/2021 (cfr. doc. 7 fasc. att.) non solo quale difensore, ma anche quale rappresentante sostanziale della Conserf Srls, il che consente di ritenere avverata la condizione di procedibilità.

L'eccezione sollevata dalla convenuta deve, pertanto, essere respinta.



In senso conforme si richiamano alcuni precedenti di codesto Tribunale, in particolare: Trib. Torino ord. 12470/2021; Trib. Torino ord. 4571/2022.

3. Rispetto all'eccezione concernente la carenza di legittimazione processuale della Conserf Srls, va osservato che, ai sensi dell'art. 77 Cpc, *“il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari”*.

Al riguardo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 9893/2004, ha precisato che *“il potere di stare in giudizio in nome e per conto di altri (e di rilasciare, eventualmente, in tale veste, anche la procura al difensore, ove occorra) presuppone, salvi i casi di rappresentanza legale (art. 75 c.p.c.) un mandato che abbia forma scritta e conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, atteso che il potere di agire o di resistere in sede processuale non è autonomamente disponibile rispetto alla titolarità del bene della vita in relazione al quale venga richiesta tutela in giudizio. Il principio di cui all'art. 1392 c.c., in forza del quale la procura non ha effetto se non sia conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica, peraltro, con riferimento all'incarico di gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo cui il giudizio è strumentalmente diretto”*.

Nel caso di specie, parte attrice ha depositato la procura del 30/04/2020, conferita da A***** L***** alla Conserf Srls, contenente un espresso riferimento al *“potere rappresentativo di natura sostanziale”* per i rapporti relativi a contratti bancari e finanziari (sottoscritti da Antonio Laganà con banche e intermediari finanziari); nella medesima procura, Antonio Laganà ha altresì conferito alla Conserf Srls la legittimazione processuale ad agire o stare in giudizio nei confronti degli istituti di credito ed intermediari finanziari con cui sono stati stipulati i contratti bancari per il recupero delle somme illegittimamente addebitate e/o richieste, con autorizzazione alla nomina di legali per ogni stato e grado del giudizio (cfr. allegato di cui al doc. 9 bis fasc. att., p. 15-18).

Dal tenore della procura si desume, pertanto, l'avvenuto conferimento alla Conserf Srls del potere rappresentativo relativo al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nonché il conferimento della rappresentanza processuale.

Dal punto di vista formale, la procura riveste la forma prescritta dalla legge (forma scritta), non essendo richiesta -contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta-



l'autenticazione della sottoscrizione (non esiste, infatti, alcuna previsione di legge in tal senso e, come suddetto, l'art. 1392 Cc non si applica in tema di incarico a gestire una lite).

L'eccezione concernente il difetto di legittimazione processuale della Conserf Srls deve, pertanto, essere rigettata.

In senso conforme si richiamano alcuni precedenti di codesto Tribunale, in particolare: Trib. Torino ord. 12470/2021; Trib. Torino ord. 4556/2022; Trib. Torino ord. 4571/2022.

4. Rispetto all'eccezione di carenza di interesse ad agire per intervenuta transazione, in punto di diritto, occorre premettere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 Cc, assume rilievo determinante la qualificazione dell'accordo transattivo in termini di transazione "conservativa" oppure "novativa".

La transazione è "conservativa" quando le parti danno vita ad un accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni.

La transazione è "novativa" quando le parti disciplinano un nuovo rapporto negoziale che si sostituisce al preesistente; la transazione novativa si configura, dunque, come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche.

L'art. 1972 c. 1 Cc sancisce la nullità della transazione "*relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo*"; ciò significa che la transazione è nulla solo se ha ad oggetto un contratto nullo per illiceità della causa o del motivo comune ad entrambe le parti (artt. 1343-1345 Cc) e non anche quando si tratta di contratto nullo per mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1325 Cc (cfr. Cass. 7553/1994).

Tale norma, come chiarito dalla Suprema Corte, trova applicazione solo rispetto alla transazione conservativa -cioè quando la composizione della lite non ha riguardato il titolo (illecito), ma la sua esecuzione ovvero gli effetti da esso derivanti-; in tal caso, dunque, "*la nullità del titolo (rimasto in vita) travolge rendendo nulla anche la transazione, seppure le parti abbiano trattato della nullità*" (cfr. Cass. 15841/2014; Cass. 7963/2020). L'accordo transattivo conservativo non può, infatti, consentire al titolo illecito -che resta, come detto, fonte concorrente del rapporto- di produrre effetti giuridici (cfr. Cass. 7963/2020).

L'art. 1972 c. 2 Cc esprime la regola della generale validità della transazione su titolo nullo -qualora tale nullità non dipenda da illiceità- con l'eccezione delle sole ipotesi nelle quali



una delle parti abbia concluso la transazione nell'ignoranza del vizio; in tal caso, la parte che ignorava la causa di nullità del titolo può richiedere l'annullamento della transazione.

Tale norma, come chiarito dalla Suprema Corte, trova applicazione solo rispetto alla transazione novativa -cioè quando la composizione della lite ha riguardato il titolo (nullo)-; in tal caso, dunque, *"la transazione novativa ovvero quella che interviene sul titolo è annullabile, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che sia in errore sulla nullità del titolo"* (cfr. Cass. 15841/2014; Cass. 7963/2020).

Nel caso di specie, al fine di qualificare l'accordo transattivo intervenuto tra le parti occorre esaminare il contenuto delle missive del 15/09/2017 e del 14/04/2020 (cfr. doc. 2, 3 fasc. conv.).

In particolare, la missiva del 15/09/2017:

- individua la res litigiosa nella misura del diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento; in tale missiva si legge, infatti, *"abbiamo accolto la richiesta di rimborso di oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata del 31 ottobre 2011 del finanziamento CQ 890000629315 intestato a *****". L'importo che spetta al cliente, calcolato adottato il criterio pro quota, ammonta a 3.078,63 euro ... al netto di 143,47 euro già riconosciuti"* (cfr. doc. 2 fasc. conv.);

- contiene, in calce, l'accettazione di ***** (datata 16/09/2017) del complessivo importo di € 3.078,63 *"a tacitazione di ogni pretesa relativamente al contratto n. 890000629315"* (cfr. doc. 2 fasc. conv.).

La missiva del 14/04/2020 riguarda il rimborso del premio assicurativo non goduto per effetto dell'estinzione anticipata; in particolare, nell'ambito di tale missiva, l'Intesa Sanpaolo si è dichiarata *"disponibile a riconoscere in via bonaria ... la somma di € 1.410,51 euro"* (*"quota parte relativa al premio assicurativo non goduto"*) e Antonio Laganà, in calce, ha accettato il complessivo importo di € 1.410,51 *"a tacitazione di ogni pretesa/diritto/azione (anche non espressi) relativamente al contratto CQ 890000629315"* (cfr. doc. 3 fasc. conv.).

Ritiene il Tribunale che l'ampia enunciazione *"a tacitazione di ogni pretesa"* non consenta di qualificare l'intervenuta transazione come novativa, tenuto conto del canone interpretativo di cui all'art. 1364 Cc e del fatto che le parti hanno discusso unicamente del rimborso degli oneri non goduti per effetto dell'estinzione anticipata, senza intervenire sulla validità del contratto e senza disciplinare un nuovo rapporto negoziale sostitutivo del preesistente.



Si tratta, dunque, di transazione conservativa, riguardante l'esecuzione e gli effetti di un negozio asseritamente illecito (perché contenente una promessa usuraria). Conseguentemente, la domanda di accertamento dell'illiceità del contratto di cui è causa non è preclusa dall'intervenuta transazione, poiché la nullità del contratto (rimasto in vita) travolge rendendo nulla anche la transazione ex art. 1972 c. 1 Cc.

L'eccezione di transazione deve, pertanto, essere rigettata.

In senso conforme si richiama il seguente precedente di codesto Tribunale: Trib. Torino ord. 30/03/2023 nel procedimento Nrg 4868/2022.

5. Nel merito, le parti dibattono in ordine all'inclusione o meno nel Teg del costo della polizza sulla vita e contro i rischi di impiego.

5.1. In punto di diritto, si osserva che con la sentenza n. 8806/2017 la Suprema Corte ha chiarito che, *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”*.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 22458/2018, n. 17466/2020 e n. 22465/2021 ed è stato riaffermato ancora di recente con la sentenza n. 3025/2022: *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)”*.

Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, nessun rilievo può essere attribuito al fatto che le istruzioni della Banca d'Italia, vigenti al momento della sottoscrizione del finanziamento, escludessero i costi assicurativi dal calcolo del Tegn, atteso che il giudice, nell'esercizio della sua attività ermeneutica, non è vincolato al contenuto della normazione secondaria (come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a



Sezioni Unite n. 19597/2020, in tema di interessi moratori, e, recentemente, nelle sentenze Cass. 37058/2021 e Cass. 3025/2022, in tema di costi assicurativi). Se ne deriva che le istruzioni della Banca d'Italia non possono togliere rilevanza usuraia a costi collegati alla concessione del credito, non potendo derogare a quanto previsto dalla legge e, in particolare, al principio di onnicomprensività di cui all'art. 644 c. 4 Cp, il quale deve prevalere rispetto al principio di omogeneità delle grandezze da porre a confronto (in tal senso, Cass. 37058/2021, che ha affermato la non essenzialità dell'omogeneità delle grandezze da porre a confronto, sicché la mancata rilevazione fino al Dm del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del Tegm non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto; in termini analoghi anche Cass. 3025/2022).

5.2. In applicazione di tali principi di diritto, il contratto di finanziamento di cui è causa deve ritenersi usurario, non essendo contestato il fatto che, con l'inclusione del costo della polizza (da ritenersi collegata al finanziamento, in quanto contemporanea al prestito, avente la medesima durata, ponderata sulla somma complessiva mutuata -circostanze documentali e pacifiche in causa- ed obbligatoria ai sensi dell'art. 54 Dpr 180/1950), il TEG sia pari al 18,54% (cfr. doc. 4 fasc. att.), a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 16,74% (cfr. doc. 5 fasc. att.).

Conseguentemente, parte attrice ha diritto alla restituzione di tutti gli oneri collegati al finanziamento e pagati in eccedenza rispetto al capitale, stante la gratuità del mutuo quale conseguenza dell'accertata usurarietà ex art. 1815 c. 2 Cc. Non è, infatti, condivisibile la tesi della resistente secondo cui dovrebbero essere restituiti solo gli interessi usurari, attesa la previsione dell'art. 644 c. 4 Cp, che impone di tenere conto delle *“commissioni, remunerazioni qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”*.

Pertanto, avendo l'attrice eseguito il contratto fino all'estinzione anticipata, la somma ripetibile ammonta a € 12.072,77, secondo il seguente calcolo matematico:

€ 6.348,08 -ammontare degli interessi corrisposti, come emerge dalla consulenza di parte attrice (cfr. doc. 4 fasc. att.), i cui conteggi non sono stati specificamente contestati da parte della convenuta-;

+ € 10.357,30 - ammontare delle varie commissioni corrisposte, come emerge dalla consulenza di parte attrice (cfr. doc. 4 fasc. att.), i cui conteggi non sono stati specificamente contestati da parte della convenuta;



- € 4.632,61 - ammontare delle commissioni già rimborsate quale conseguenza dell'estinzione anticipata (cfr. doc. 2 fasc. conv., da cui si evince che € 3.078,63 + € 143,47 sono stati rimborsati a titolo di commissioni non godute per effetto dell'estinzione anticipata; doc. 3 fasc. conv., da cui si evince che € 1.410,51 sono stati rimborsati per la “*quota parte relativa al premio assicurativo non goduto*”).

5.3. Accertata l'usurarietà del finanziamento e il conseguente diritto di parte attrice alla restituzione di tutti gli oneri collegati al finanziamento stesso, occorre interrogarsi in ordine alla titolarità passiva, avendo parte convenuta sostenuto l'insussistenza di un obbligo restitutorio a suo carico con riferimento al premio assicurativo.

In punto di diritto, va premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte, “*la ripetizione di indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., che rappresenta un'azione restitutoria e non risarcitoria a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente o a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens*” (cfr. Cass. 7871/2011).

Ebbene, nel caso di specie, dal testo contrattuale si desume che ***** si obbligò a rimborsare l'importo finanziato -compreso il premio assicurativo- esclusivamente alla Eurofiditalia Spa (oggi Intesa Sanpaolo Spa), la quale ha direttamente detratto l'importo “*F1 Rischio Vita*” (€ 3.077,47) dalla voce “*G Netto Ricavo*”, ossia dalla somma erogata al cliente (cfr. doc. 2 fasc. att.); inoltre, l'Eurofiditalia Spa è indicata quale contraente della polizza di assicurazione (cfr. doc. 6 fasc. conv.).

A ciò si aggiunga, come già statuito da questo Tribunale, che ai sensi dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, il finanziatore è tenuto “*a conteggiare a riduzione del residuo debito del cliente*” anche l'ammontare dei premi assicurativi, con la conseguenza che, “*se nel conteggio di estinzione la riduzione ... non è accordata o è inferiore alla giusta misura, il finanziatore viene a ricevere a titolo di rimborso anticipato del prestito una somma in parte priva di causa debendi ed è tenuto a restituirla*” (cfr. Trib. Torino ord. 951/2023, che richiama Trib. Torino 4556/2022 e Trib. Torino 4362/2020).

Se ne deriva che la convenuta è la titolare passiva della domanda di ripetizione d'indebito proposta dall'attrice anche con riferimento al premio assicurativo.

5.4. In conclusione, la convenuta deve essere condannata a pagare all'attrice la somma di € 12.072,77, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (data della notifica



del ricorso ex art. 702 bis Cpc) al saldo, mentre va esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di un debito di valuta (soggetto al principio nominalistico ex art. 1277 Cc) e non avendo parte attrice provato il maggior danno (art. 1224 c. 2 Cc).

6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc di parte convenuta e vengono liquidate -con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 14/2022 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00), diminuiti del 30%, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e delle questioni trattate - nelle seguenti voci analitiche:

per la fase studio	€ 643,30;
per la fase introduttiva	€ 543,90;
per la fase istruttoria	€ 1.176,00;
per la fase decisionale	€ 1.190,70;

per complessivi € 3.553,90 per compensi, oltre a € 118,50 per Cu (non può, invece, riconoscersi il Cu dovuto a seguito della conversione del rito, non essendovi prova del pagamento), € 27,00 per marca e € 1.220,00 per accertamenti tecnici necessari per redigere gli atti di causa (cfr. doc. 6 fasc. att.) ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014), Iva se dovuta e Cpa come per legge.

PQM

Definitivamente pronunciando,
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,
condanna l'Intesa Sanpaolo a restituire a A***** L***** (rappresentato dalla Conserf Srls), per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 12.072,77, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale al saldo;

condanna l'Intesa Sanpaolo a rimborsare a A***** L***** (rappresentato dalla Conserf Srls) le spese di lite, che liquida in € 3.553,90 per compensi e € 1.365,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.

Torino, 12/12/2023.

Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero